



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione



ISVAP

**La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)
e
l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)**

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari (di seguito: decreto n. 252 del 2005) e, in particolare, l'articolo 18 che attribuisce alla COVIP lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito: decreto n. 209 del 2005) recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a), secondo cui l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione in qualsiasi ramo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262 del 2005), recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e, in particolare, l'articolo 25, comma 3, della legge n. 262 del 2005, che stabilisce che le competenze della COVIP in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti con riguardo alle forme pensionistiche complementari devono essere esercitate compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio e che restano ferme le attribuzioni dell'ISVAP in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziale (PIP);

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto n. 252 del 2005, secondo cui i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) del medesimo decreto gestiscono le risorse anche mediante convenzioni con imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto n. 209 del 2005 mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita o con imprese svolgenti la medesima attività con sede in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, che stabilisce che alle prestazioni di cui all'articolo 11 del medesimo decreto erogate in forma di rendita i fondi pensione provvedono anche mediante convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto n. 209 del 2005;

VISTO l'articolo 6, comma 5, del decreto n. 252 del 2005, secondo cui per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese di assicurazione;

VISTO l'articolo 6, comma 7 del decreto n. 252 del 2005, secondo cui con deliberazione delle Autorità di vigilanza sui soggetti gestori, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto per la stipula delle convenzioni previste nello stesso articolo 6;

VISTO l'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 che consente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera u) del decreto n. 209 del 2005 di istituire e gestire direttamente fondi pensione aperti, attribuendo alla COVIP il potere di autorizzarne la costituzione e l'esercizio, sentite le rispettive Autorità di vigilanza;

3



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione



ISVAP

VISTO l'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005, che detta specifiche disposizioni in ordine alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), prevedendo, tra l'altro, che la gestione delle risorse di tali forme avvenga secondo le regole d'investimento di cui al decreto n. 209 del 2005;

VISTO l'articolo 15-bis del decreto n. 252 del 2005 che consente alle forme pensionistiche ivi previste di esercitare attività transfrontaliera;

VISTO l'articolo 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005, che disciplina l'iscrizione in un apposito Albo delle forme pensionistiche complementari vigilate da COVIP;

VISTO l'articolo 19, comma 6, del decreto n. 252 del 2005, che prevede la possibilità di accordi di collaborazione tra la COVIP e le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, al fine di favorire lo scambio di informazioni e accrescere l'efficacia dell'azione di controllo;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del decreto n. 209 del 2005 secondo cui l'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la COVIP, e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

VISTO l'articolo 21 della legge n. 262 del 2005, che prevede che l'ISVAP e la COVIP collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, senza opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 190 del decreto n. 209 del 2005 e dell'articolo 19, comma 3 del decreto n. 252 del 2005 l'ISVAP e la COVIP possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e i termini dalle stesse stabiliti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 189 del decreto n. 209 del 2005 e dell'articolo 19, comma 2, lett. j) del decreto n. 252 del 2005 l'ISVAP e la COVIP possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti ed il compimento di atti ritenuti necessari presso i soggetti vigilati;

VALUTATA l'opportunità di stipulare un protocollo per definire forme di collaborazione, avuto riguardo alle rispettive competenze, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo e di ridurre per quanto possibile gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

STIPULANO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si intende per:

- a) forme pensionistiche complementari: le forme pensionistiche complementari collettive e individuali di cui al decreto n. 252 del 2005;

3

De



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione



ISVAP

b) imprese: le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività in Italia di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 209 del 2005 o quivi ammesse ad operare in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi;

c) intermediari: gli intermediari assicurativi iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del decreto n. 209 del 2005, nonché gli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del medesimo registro (articolo 43 del Regolamento ISVAP n. 5) che collocano le forme pensionistiche complementari.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra la COVIP e l'ISVAP nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza nonché lo scambio di informazioni tra le medesime Autorità con riferimento all'attività svolta in relazione alle forme pensionistiche complementari dalle imprese e dagli intermediari.

3. Principi generali

3.1 La COVIP e l'ISVAP collaborano tra loro e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti.

3.2 In relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sulle imprese e sugli intermediari, la COVIP e l'ISVAP operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

4. Vigilanza regolamentare

4.1 Nell'esercizio della vigilanza regolamentare di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra comunicazione dell'avvio della procedura di consultazione di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 262 del 2005, qualora il provvedimento oggetto di consultazione riguardi materie di possibile interesse per l'altra Autorità.

5. Provvedimenti autorizzativi

5.1 La COVIP e l'ISVAP, al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il decreto n. 252 del 2005 prevede il rilascio di pareri.

5.2 In caso di operazioni straordinarie che riguardino forme pensionistiche complementari istituite da imprese l'ISVAP trasmette tempestivamente alla COVIP i provvedimenti autorizzativi adottati.

5.3 La COVIP dà tempestiva comunicazione all'ISVAP dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 di forme pensionistiche complementari istituite da imprese e della relativa cancellazione.

3

df



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione



ISVAP

6. Vigilanza informativa

6.1 La COVIP e l'ISVAP si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari di assicurazione da parte dell'altra Autorità. In particolare:

- a) la COVIP trasmette all'ISVAP le informazioni in suo possesso che possano incidere in maniera significativa sull'esposizione delle imprese e degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali, nonché sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottati dagli stessi;
- b) l'ISVAP trasmette alla COVIP le informazioni in suo possesso che possano incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dalle imprese in ordine ai compiti demandati alla COVIP;

6.2 Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di vigilanza, ciascuna Autorità trasmette all'altra, secondo modalità concordate, esposti e quesiti che le pervengano e che riguardino le competenze di quest'ultima.

6.3 La COVIP e l'ISVAP si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale assunte nei confronti delle imprese o degli intermediari con riferimento alle forme pensionistiche complementari.

6.4 La COVIP e l'ISVAP, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa, operano anche attivando meccanismi di consultazione preventiva tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

7. Vigilanza ispettiva

7.1 La COVIP e l'ISVAP, laddove nell'esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva procedano a interventi che, sulla base delle attribuzioni a ciascuna di esse conferite dalla legge, possano coinvolgere profili rilevanti di competenza dell'altra Autorità, ne danno comunicazione a quest'ultima, indicando il relativo ambito, anche al fine di valutare l'adozione delle iniziative di cui ai paragrafi che seguono.

7.2 Qualora, in connessione ai propri accertamenti, la COVIP e l'ISVAP riscontrino elementi significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità, ne danno tempestiva informativa a quest'ultima per l'esercizio delle funzioni di competenza.

7.3 La COVIP e l'ISVAP possono stabilire forme di collaborazione ispettiva diversamente articolate al fine di accrescere l'efficacia dell'azione ispettiva e monitorare elementi rientranti nelle reciproche competenze, nonché di contenere gli oneri per le imprese e gli intermediari. In tal caso le Autorità concordano, di volta in volta, le modalità della collaborazione e di svolgimento degli accertamenti secondo criteri di efficienza e le modalità di coordinamento del gruppo ispettivo.

3

d



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione



ISVAP

8. Provvedimenti assunti e irregolarità accertate

8.1 La COVIP e l'ISVAP si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo, dell'assunzione di provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti l'attività svolta dalle imprese e dagli intermediari quando rivestano rilevanza significativa per le rispettive finalità di vigilanza.

8.2 Ciascuna Autorità comunica tempestivamente all'altra le irregolarità rilevanti riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, per gli aspetti di possibile interesse dell'altra Autorità.

9. Operatività transfrontaliera

9.1 La COVIP e l'ISVAP definiscono tempi e modalità per lo scambio tempestivo di informazioni relative all'operatività transfrontaliera delle imprese in relazione a forme pensionistiche complementari.

10. Incontri e gruppi di lavoro

10.1 La COVIP e l'ISVAP svolgono, su richiesta di una delle due Autorità, incontri per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione disciplinata dal presente protocollo, nell'ambito dei quali possono anche definire modalità operative per realizzare lo scambio di dati e notizie utili a rendere efficace la collaborazione.

10.2 Le Autorità possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l'analisi di argomenti di interesse comune.

11. Integrazioni e modifiche del protocollo

11.1 Il presente protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che dovessero emergere nel corso della collaborazione nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

12. Pubblicità del protocollo

12.1 Il presente protocollo è pubblicato nei Bollettini delle due Autorità. Esso è inoltre reso disponibile sui siti Internet della COVIP e dell'ISVAP.

Roma, 10/02/2011

Il Presidente della COVIP

Il Presidente dell'ISVAP